



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO CENTRALE**

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 05.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con i poteri e le attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28/01/94 n.84 e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza dell'allora Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTA l'ordinanza AdSP n. 35 del 16 luglio 2019 con la quale veniva interdetta l'area demaniale marittima, sottoposta a sequestro giudiziario, sottostante i civici 21-22 di Via Posillipo del Comune di Napoli, al fine di consentire i lavori di ripristino dello stato dei luoghi, attraverso la rimozione di terreno vegetale e carico del materiale su moto pontone con utilizzo di mini pala Bobcat ed escavatore da 50 q, in maniera tale da tutelare la pubblica e privata incolumità da rischi potenziali;

VISTO il verbale di riconsegna delle aree demaniali marittime datato 07.10.2019, redatto a seguito dell'avvenuto ripristino parziale dello stato dei luoghi e relativo dissequestro;

RITENUTO di dover modificare la zona di interdizione oggetto dei lavori, a seguito del verbale di riconsegna di cui sopra, in maniera tale da tutelare la pubblica e privata incolumità da rischi potenziali;

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA



ART. 1

Con decorrenza immediata, per una durata presumibile di 60 giorni e comunque fino a termine lavori, nell'area demaniale marittima sottostante i civici 21-22 di Via Posillipo del Comune di Napoli, meglio evidenziata nell'allegata planimetria, con la dicitura "Area di Intervento" è vietata l'effettuazione di qualsiasi operazione, l'accesso, il transito di persone e/o mezzi, la fermata e la sosta di pedoni, il deposito di merci/materiali nonché ogni altro uso pubblico od altra attività connessa.

Tale area dovrà essere sgombera da ogni materiale/veicolo ivi depositato, all'infuori di quelli riconducibili alla ditta esecutrice dei lavori, la quale usufruirà di ulteriore area di circa mq 55, individuata in planimetria con la dicitura "Area Stoccaggio Materiali Rimossi", per il deposito di residui di lavorazione.

Inoltre, su eventuale indicazione da parte della Direzione Lavori, saranno interdette all'occorrenza anche le aree adiacenti l'area suindicata, per consentire l'accesso in sicurezza al cantiere di mezzi operativi destinati all'effettuazione dei lavori di cui sopra.

ART. 2

Il transito nell'area riportata in planimetria ed individuata come "Area evoluzione braccio pontone" è ***vietato tassativamente*** durante eventuali fasi di lavorazione in cui il braccio del pontone venga utilizzato per la rimozione del materiale.

Sarà cura dell'impresa appaltatrice adottare ogni misura necessaria affinché il transito avvenga in assoluta sicurezza.

ART. 3

L'Impresa appaltatrice dei lavori dovrà:

1. assumere ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone, cose e al Demanio Marittimo, derivanti dalle attività sopra menzionate;
2. l'intervento dovrà essere eseguito nel rispetto delle normative vigenti in materia urbanistica, di costruzioni civili ed impiantistiche e di sicurezza del cantiere;
3. adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti idonei e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e tutelare la pubblica e privata incolumità nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti ed in particolare **il D.Lvo. 9 aprile 2008, n. 81, aggiornato dal D.Lvo 2 agosto 2009, n. 106;**
4. trasportare in discarica autorizzata gli eventuali materiali di risulta provenienti dalla realizzazione dell'intervento di cui sopra;
5. evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare territoriale;
6. provvedere alla **delimitazione delle aree interessate dai lavori con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti, e con una recinzione provvisoria avente caratteristiche di resistenza tali da renderla idonea a sopportare la forte azione**



del vento e possibili urti dei mezzi operanti, impegnandosi a migliorarla su richiesta della Direzione dei Lavori o dell'Ente;

7. installare idonea segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la segnaletica di cantiere orizzontale e verticale all'uopo predisposta;

8. tempestivamente comunicare all'Autorità di Sistema Portuale, tramite il Direttore dei lavori, l'inizio e la conclusione dei lavori stessi, al fine di coordinare le operazioni portuali che si svolgono sul ciglio in banchina, estranee alle aree di cantiere.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da esso preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.

ART. 4

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

ART. 5

L'ordinanza n. 35 del 16.07.2019 è abrogata.

ART. 6

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore e che resterà valida fino a termine esigenza.

Napoli, il 10 OTT. 2019

IL PRESIDENTE
Dr/Pietro SPIRITO

